

## **CORTE COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMO DILAZIONARE I PAGAMENTI DEL TFR e DEL TFS NEL PUBBLICO IMPIEGO**

Corte Costituzionale: dilazionare il pagamento del Tfs e del Tfr dei dipendenti pubblici è illegittimo perché contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione di cui il Tfs/Tfr costituiscono una componente insieme con la tempestiva erogazione e il Parlamento deve intervenire per rimuovere gradualmente questo differimento.

Si tratta infatti di un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana

Con la sentenza n.130, redattrice la giudice Maria Rosaria San Giorgio, sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, come convertito, e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni. Le questioni erano state sollevate dal Tribunale amministrativo per il Lazio, sezione terza quater, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

Già nel 2019 (sentenza 159/2019) la Corte Costituzionale era andata molto vicina alla bocciatura del Tfs/Tfr differito avendo chiesto di ridefinire la suddetta disciplina che da temporanea era diventata strutturale, ma come rilevato dall'attuale Corte Costituzionale al monito non è stato fatto seguito una individuazione dei rimedi.

**N.B.** – Ho letto che a fine maggio il Presidente uscente dell'Inps riferendosi alla possibilità che la Corte considerasse illegittimo il differimento del pagamento del trattamento di fine servizio degli statali aveva parlato di un «costo di 14-15 miliardi che è alla portata dell'Inps». (mpe)

### **ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sentenza n.130 pubbl. il 23.06.2023 (documento 135)**

***Quasi 14 miliardi in sospeso...cosa si inventerà il Governo per colmare il buco di una mai avvenuta capitalizzazione dei versamenti per il Tfs/Tfr? Obbligatoria nel settore del privato con pesanti sanzioni per inadempienza, ignorata invece nel pubblico impiego !!!***

***Se il ritardo del pagamento del Tfr/Tfs supera i 105 giorni pagheranno gli interessi e/o la svalutazione monetaria intercorsa? ...ciao pep... (mpe)***

## **REVERSIBILITÀ e PENSIONE INDIRECTA NON SEMPRE SONO UN DIRITTO**

La pensione di reversibilità o la pensione indiretta non sempre sono un diritto; diventano un diritto solo dopo aver maturato determinati requisiti e precisamente: almeno 15 anni di contribuzione già versati, ovvero 780 contributi settimanali nel caso di lavoratore autonomo; 5 anni di contribuzione e assicurazione o 260 contributi settimanali per i liberi professionisti; gli ultimi tre anni di contributi devono essere stati versati nei cinque anni di lavoro prima della morte.

In assenza dei requisiti di cui sopra, non essendo maturato il diritto alla pensione di reversibilità o di quella indiretta se un lavoratore o una lavoratrice viene a mancare e i suoi familiari non hanno i presupposti per ottenere una pensione di reversibilità o una pensione indiretta, lo Stato riconosce a questi ultimi un'indennità il cui importo varia a seconda che il lavoratore sia assicurato all'INPS prima o a partire dal 1° gennaio 1996.

Se il de cuius era assicurato all'Inps prima del 1° gennaio 1996 rientrando nel sistema retributivo o misto è necessario aver versato almeno 52 contributi settimanali (un anno) nei 5 anni precedenti il decesso. L'indennità per morte viene erogata solo al coniuge o, in mancanza di questo, ai figli con i requisiti necessari.

Attenzione: la domanda per ottenere l'indennità deve essere presentata, pena la decadenza del diritto, entro

un anno dalla data del decesso.

Se il de cuius è assicurato all'INPS a partire dal 1° gennaio 1996 è prevista l'indennità una tantum che viene erogata a condizione che i superstiti non abbiano diritto alla pensione indiretta, a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, a determinate condizioni di reddito (assegno sociale).

L'importo è in base all'assegno sociale moltiplicato per il numero degli anni di contribuzione accreditata. Si ottiene a domanda la cui prescrizione è decennale.

### **LEGGI ANCHE**

<https://www.avvocatoeziobonanni.it/pensione-reversibilita/>

<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.indennit-una-tantum-ai-superstiti-50620.indennit-una-tantum-ai-superstiti.html>

## **INPS: PAGAMENTO INCREMENTO DELLE PENSIONI**

L'INPS, con il messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023, comunica che sulla mensilità di luglio 2023 verrà corrisposto d'ufficio l'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2329 del 22.06.2023 (documento 136) Circolare n.35 del 3.04.2023 (documento 137)**

### **Comunicato stampa – 26 giugno 2023**

#### **Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo. Da luglio anche gli arretrati.**

Con la mensilità del mese di luglio, l'Istituto pagherà ai pensionati aventi diritto gli aumenti previsti dalla legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197).

Si tratta dell'incremento che la legge 197/2022 riconosce ai titolari di pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, per “contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023”.

L'incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevato al 6,4% per i pensionati di età superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per il 2024 senza distinzione di età, con riferimento all'importo mensile lordo dei trattamenti pensionistici complessivamente spettanti al beneficiario, che deve risultare pari o inferiore all'importo del trattamento minimo Inps vigente.

Con il pagamento di luglio saranno corrisposti anche gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione, se successiva, e l'importo sarà evidenziato sul cedolino di dettaglio del pagamento con un'apposita voce.

Maggiori dettagli sono disponibili nella circolare Inps n. 35 del 3 aprile 2023 e nel messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023.

## **MANCANO MEDICI**

Nel 2019 in Italia lavoravano 42.428 medici di famiglia. L'anno scorso il dato è sceso a 40.250. Non si è riusciti cioè a sostituire 2.178 professionisti, il 5%. Questo ha fatto sì che appunto circa 2,7 milioni di persone siano rimaste senza dottore e si siano così dovute spostare su un medico diverso. In Italia mancano all'appello anche 30.000 medici ospedalieri, 70.000 infermieri e circa 100.000 posti letto. Carenze che mettono a rischio la salute dei cittadini che, nel momento del bisogno, potrebbero trovarsi senza la necessaria assistenza.

In 10 anni (2011-2021), in Italia, sono stati chiusi 125 ospedali, ben il 12%. Nel 2011 (tra pubblici e privati) erano 1.120, per diminuire a 995 nel 2021, con un taglio più marcato per le strutture pubbliche (84 in meno).

Consistente è anche l'esodo di medici neolaureati e specializzandi, più di 1.000 l'anno, perché all'estero gli stipendi e le condizioni di lavoro sono nettamente migliori.

La litania è lunga...ma tutto tace.

C'è molto malumore dei cittadini: molti malati sono costretti a rinunciare alle cure!!! SSN italiano invidiato da tutti...ma il gioiello si sta spezzando...

La previsione della spesa sanitaria sul PIL per il periodo 2023-2026 dovrebbe registrare già nel 2024 il ritorno al valore del 6,3% rispetto ad una media dell'8,8% dei 37 Paesi dell'OCSE e del 10% circa di Francia e Germania. Primo passo, ma poi?... **puntini, puntini...campa cavallo che l'erba cresce...** intanto il Servizio Sanitario Nazionale è sempre meno pubblico e la partecipazione dei privati cittadini alla spesa sanitaria è divenuta via via sempre più imponente fino a raggiungere lo scorso anno la cifra di 37 miliardi!!! **Arriveremo a essere curati solo se si paga di tasca propria?**

### **RESPONSABILITÀ MEDICA** a cura di Chiara Di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

La Suprema Corte (Corte di Cassazione Sezione III Civile - Ordinanza n.16633 del 3 aprile 2023 dep. il 12.06.2023) ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria per il danno non patrimoniale diverso dal danno biologico, per la mancanza di prova che fosse stata fornita dal medico all'istante adeguata e completa informazione anche sulle possibili complicanze dell'intervento pur correttamente eseguito. Ciò in quanto il consenso del paziente, oltre che informato, dev'essere consapevole, completo (deve riguardare cioè tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) e globale (deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso); esso deve essere esplicito e non meramente presunto o tacito (anche se presuntiva, per contro, può essere la prova, da darsi dal medico, che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito). Inoltre, secondo i giudici di legittimità la violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi.

**ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. Sez.III Civile – Ordinanza n. 16633 del 3.04.2023 dep. il 12.06.2023 (documento 138)**

### **DA ECONOMIA, INSERTO DI CORRIERE DELLA SERA - ALBERTO BRAMBILLA**

Il 25,69% paga il 70,74% di tutta l'Irpef, la gran parte di Irap, Ires e anche delle imposte indirette...visti i consumi siamo in presenza di una evasione di massa. Sarà complicato finanziare nei prossimi anni il nostro generoso welfare se sono così pochi quelli che danno e anti quelli che prendono...altro che portare le pensioni a mille euro al mese: falliremmo dopo pochi anni.

### **RIPOSI SALTATI, INDENNITA' SOGGETTA ALL'IRPEF**

Le somme percepite per non aver goduto dei giorni di riposo hanno natura retributiva e come tali scontano l'Irpef (artt. 49 e 51 del DPR n. 917/1986)

*...in tema d'IRPEF, l'indennità sostitutiva del riposo settimanale, equiparabile all'indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 (ora 49 e 51) del d.P.R. n. 917 del 1986, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponible delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione", Cass. sez. VI-V, 28.3.2017, n. 8020 (conf. Cass. sez. V, 15.9.2004, n. 18606; cfr., anche, tra le molte, Cass. sez. L, 29.5.2018, n. 13473, e Cass. sez. VI-V, 16.4.2014, n. 8915).*

**DECRETO LEGISLATIVO 917/1986 aggiornato**  
**Articolo 49 Redditi da lavoro dipendente.(1)**

*In vigore dal 01/01/2004*

*Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1*

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;

b) le somme di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

(1) Vedi **D.L. n. 3 05/02/2020**.

## **Articolo 51**

### **Determinazione del reddito di lavoro dipendente. (ex art.48)**

*In vigore dal 01/01/2022*

*Modificato da: Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 Articolo 5 bis*

1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito (1):

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);

b) (lettera abrogata dall'art. 2, comma 6, decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93);

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennita' sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita' o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 100 (3);

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche' per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;

f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;

g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;

g-bis) (lettera abrogata dall'art. 82, comma 23, decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112);

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;

i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.(6) (8)

3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o

elettronico, riportanti un valore nominale.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al **decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO<sub>2</sub>), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale e' elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale e' elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale e' pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;(5)

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della **legge 7 marzo 1996, n. 108**, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del **decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419**, convertito con modificazioni, dalla **legge 18 febbraio 1992, n. 172**;

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;

c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.

4-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2016, **dall'art. 1, comma 8 legge 28 dicembre 2015 n. 208**)

5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto

all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui **all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229** concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione (2).

7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 13, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento.(4) Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5.

8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui **all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 3 ottobre 1987, n. 398**.(7)

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

- (1) Vedasi a riguardo quanto disposto **dall'art. 2, comma 2 decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93**.
- (2) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi **l'art. 7-quinquies decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 1 dicembre 2016 n. 225**.
- (3) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella presente lettera vedasi **l'art. 1, comma 162 legge 11 dicembre 2016 n. 232**.
- (4) Per l'interpretazione del presente periodo vedasi il comma 271 della **legge n. 205 del 27/12/2017**.

(5) Vedi **comma 633 art. 1 L. 160 del 27/12/2019**.

(6) Per l'elevazione dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del presente comma, limitatamente al periodo di imposta 2020, vedi **l'art. 112, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104. Vedi, anche, l'art. 1, comma 184, L. 28 dicembre 2015, n. 208.**

(7) Vedi ulteriori disposizioni **nell'art. 1 del D.I. 23/12/2021 GU 13/2022.**

(8) Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00, come disposto **dall'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.**

## **ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. Sez.Tributaria - Ordinanza n. 13727 del 12.05.2023 dep. il 18.05.2023 (documento 139)**

**LE MODALITÀ PER LA CORRETTA RICHIESTA DI EQUO INDENNIZZO** da Doctor33 di martedì 27 giugno 2023 a cura di avv. Ennio Grassini - [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)

Rispetto a quanto previsto in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il riconoscimento dell'equo indennizzo presuppone che il fatto di servizio sia causa o concausa efficiente rispetto alla patologia contratta, nel senso che quest'ultima debba risultare non semplicemente contratta dal pubblico dipendente durante il tempo di servizio – in occasione del rapporto di lavoro – ma, più specificamente, deve essere eziologicamente collegata alle finalità del servizio.

La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale ascrivibile a una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al

d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. La menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è, invece, indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse. Qualora la menomazione dell'integrità non comporti una totale inabilità al servizio spetta al dipendente un'indennità una tantum.

**INPS, IL CIV DÀ VIA LIBERA AL RENDICONTO GENERALE** Comunicato stampa 27 giugno 2023

Aumenta il gettito contributivo, crescono le entrate (+8.7% su 2021) e – in misura minore – le uscite (+4.3% sul 2021).

È questa l'indicazione che emerge dal Rendiconto generale 2022 dell'INPS nella lettura offerta dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, che oggi ha approvato l'atto, nella seduta che per la prima volta ha visto anche la presenza della Commissaria Micaela Gelera.

Le entrate complessive dell'Istituto ammontano a 528 miliardi, con un incremento di 42 miliardi sull'anno precedente. Il gettito contributivo ha raggiunto quota 256 miliardi di euro, segnando un aumento dell'8,1%. In crescita anche i trasferimenti dalla fiscalità generale (+8.9% sul 2021, per un totale di 157 miliardi), soprattutto in conseguenza dell'introduzione dell'Assegno Unico e Universale per i figli, delle indennità una tantum (cd. bonus 200 e bonus 150) e degli sgravi contributivi.

In crescita anche le uscite (+20 miliardi), per un totale di 504 miliardi. Il saldo di competenza risulta, pertanto, di circa 24 miliardi di euro, con un incremento di 21 miliardi sul 2021. La gestione economica registra un risultato di esercizio positivo pari a 7.1 miliardi di euro. Di conseguenza si consolida la situazione patrimoniale netta, che a fine esercizio ammonta a 23.2 miliardi di euro (nel 2021 era di circa 10,8 miliardi).

Permangono alti, e in crescita, i crediti contributivi dell'Istituto, pari a 123 miliardi, in parte rilevante da considerare inesigibili, stante la percentuale media di svalutazione dell'81,18%.

Per quanto concerne i macro-aggregati di spesa, quella per le pensioni ammonta a 283 miliardi, con un

incremento del 3,83% sull'anno precedente, percentuale che incorpora la rivalutazione delle pensioni per effetto dell'inflazione. Sul 2021, inoltre, cresce di 1.6 miliardi anche la spesa per il sostegno al reddito – trattamenti di disoccupazione, integrazioni salariali e indennità di malattia – raggiungendo il valore di 26 miliardi, spesa sensibilmente inferiore rispetto ai picchi toccati nella pandemia (-7,5 miliardi di euro sul 2020).

Di segno negativo è invece la variazione della spesa per l'inclusione sociale, che passa dai 36.1 miliardi del 2021 ai 33.8 miliardi dell'anno successivo (-6,52%), a causa della contrazione dei redditi di cittadinanza e di emergenza. L'incremento percentualmente maggiore lo fa registrare, infine, la spesa per il sostegno alla famiglia, con un balzo del 79,6% (da circa 11 miliardi del 2021 agli oltre 21 miliardi del 2022).

*“Il Rendiconto del 2022 conferma una sostanziale stabilità del bilancio INPS e alcune tendenze di fondo si evidenziano dai dati relativi agli ultimi anni” sottolinea Roberto Ghiselli, Presidente del CIV. “In particolare, continua a crescere l'incidenza della spesa per le prestazioni sociali, soprattutto quelle a favore delle famiglie. Contestualmente le entrate dell'Istituto vedono una sempre maggiore rilevanza dei trasferimenti dalla fiscalità generale. Tendenze che, se correlate alle trasformazioni demografiche, economiche, sociali e del mercato del lavoro del nostro Paese dovrebbero indurre ad una riflessione sulla prospettiva del nostro sistema di welfare, con l'obiettivo di conciliare la salvaguardia della coesione sociale con la sostenibilità del sistema previdenziale pubblico, anche attraverso una qualificazione della spesa e un riequilibrio nelle forme di finanziamento del sistema”.*

*Anche Pierangelo Albini, coordinatore della Commissione Economico Finanziaria costituita in seno al CIV, evidenzia come “il rendiconto si possa considerare positivamente se lo si guarda rispetto al Consuntivo 2021. In particolare, l'incremento del gettito contributivo è correlato al miglioramento del quadro economico nazionale, che ha visto lo scorso anno una crescita del Pil reale del 3,7% e dell'occupazione complessiva del 3,5%. Tuttavia, si evidenzia la necessità di guardare con maggiore attenzione agli equilibri di fondo dell'intero sistema di previdenza e assistenza che si riassume nel bilancio INPS, anche nella prospettiva di una riduzione del costo del lavoro e, soprattutto, della necessità di preservare nel tempo il nostro welfare pubblico”.*

## **MANCATO CONSENSO INFORMATO: DIRITTO AL RISARCIMENTO** a cura di Studio Cataldi

Mancata acquisizione del consenso informato: sì al risarcimento del danno per il mancato consenso informato del paziente, grava però sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.

### **ALLEGATI A PARTE - CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE Sentenza n. 194 del 17 maggio 2023 (documento 140)**

## **INPS - POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TELEMATICHE** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 2426 del 28 giugno 2023, comunica che il sistema di gestione delle domande di prestazione è stato implementato per consentire la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della **legge n. 197/2022** (cd. Legge di bilancio per l'anno 2023), riguardante **l'incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi**, previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 della medesima legge, per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.

Con successiva circolare sarà illustrata la disciplina di dettaglio dell'incentivo nonché fornite ulteriori istruzioni.

Le istanze possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

- direttamente dal sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo

all'interno dell'area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;

- utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
- contattando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2426 del 28.06.2023 (documento 141)**

**LEGGI ANCHE**

<https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/pensioni-via-libera-all-incentivo-al-posticipo-del-pensionamento>